

COMUNE DI MIGLIARINO

STATUTO

Delibera n. 28 del 21/7/2004.

TIT. I - PRINCIPI E FINALITA' FONDAMENTALI

Art. 1

Autonomia Comunale

1. Il Comune di Migliarino è Ente autonomo, a capacità generale, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica
4. Il Comune ispira la propria azione e fa propri i principi della Carta Europea dell'Autonomia Locale, firmata a Strasburgo il 15/10/1985, laddove, in particolare sancisce il diritto per le collettività locali di regolare e gestire nell'ambito della legge, interessi della comunità, promuovere rapporti di collaborazione, amicizia e solidarietà con altri paesi, anche al fine di superare barriere tra popoli e culture.
5. Il Comune si ispira, altresì, al codice europeo di comportamento per gli enti locali e regionali, elaborato dal Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio D'Europa, a garanzia dei rapporti interni tra gli organi e gli uffici, dell'osservanza dei principi di legalità, di imparzialità e di trasparenza e della piena salvaguardia delle prerogative dei cittadini.

Art. 2

Principi direttori e finalità

1. Il Comune rappresenta e cura globalmente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo civile, sociale economico, culturale e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla vita politica e amministrativa della comunità.

Il Comune opera altresì per:

- a) assicurare pari dignità e garantire i diritti fondamentali dei cittadini, ispirando la sua azione al principio di equità;
- b) rimuovere ostacoli allo sviluppo della persona umana e garantire, la parità giuridica, sociale, economica della donna;
- c) riconosce e promuove una società solidale che garantisca ai bambini i diritti inalienabili **alla vita, al rispetto dell'identità individuale, etnica, linguistica, culturale e religiosa, all'istruzione;**
- d) riconoscere e valorizzare la famiglia quale elemento portante della società;
- e) valorizzare la capacità culturale, professionale dei lavoratori;
- f) promuovere ed assicurare l'accesso dei cittadini, delle formazioni sociali, economiche e culturali, agli atti e documenti dell'ente;
- g) promuovere accordi con enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali ed economiche omogenee a fini di sviluppo e progresso delle popolazioni interessate.

- h) promuovere, sviluppare relazioni dirette e durature fra cittadini e Comune, al fine di rendere servizi adeguati.
- i) attivare le misure necessarie a conservare e difendere il territorio, adottando, in proposito, politiche volte a rendere compatibile lo sviluppo economico, con particolare riferimento alla politica ambientale.
- j) tutelare e promuovere il patrimonio storico-architettonico, garantendone il godimento da parte della collettività.
- l) suscitare e promuovere il lavoro in tutte le sue forme ed articolazioni, quale fonte di crescita umana, sociale ed economica. In particolare promuove lo sviluppo dell'artigianato, del commercio e dell'industria favorendo il sorgere di forme associative nelle più vaste articolazioni.

Art. 3

Territorio e sede Comunale

1. Il Comune di Migliarino è costituito dalle popolazioni e dai territori delle frazioni geografiche di Migliarino, Bassa Cornacervina e Tieni, comprendenti i centri abitati di Migliarino capoluogo, Valcesura, Gallumara e parte del centro abitato di Massa Fiscaglia.
2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti in Migliarino.
3. Le sedute degli organi e delle commissioni comunali si tengono nella sede comunale, presso la sala del Consiglio. In casi eccezionali e per esigenze particolari il Consiglio Comunale, gli altri organi e le commissioni comunali possono riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 4

Gonfalone, stemma fascia tricolore – distintivo del Sindaco

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "Migliarino".
2. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune di Migliarino ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali, soltanto ove sussista un pubblico interesse.
5. La fascia tricolore, che è distintivo del Sindaco, è completata dallo Stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

Art. 5

Albo Pretorio

1. Nella Residenza comunale è individuato un apposito spazio da destinare ad "albo pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi, previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. E' assicurata ogni idonea misura per consentire una lettura facile e accessibile.

Art. 6

Pari opportunità

(art. 6 comma 3 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
 - a) S'ispira al principio di equità di accesso ai posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 57 c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 165/30.03.2001 e successive modifiche. L'eventuale oggettiva impossibilità è adeguatamente motivata;
 - b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro;
 - c) garantisce la equa ed equilibrata partecipazione dei propri dipendenti ai corsi di formazione e aggiornamento professionale anche in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
 - d) adotta tutte le misure per attuare le direttive dell'Unione europea in materia di pari opportunità.

Art. 7

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs.vo n. 196 del 30.06.2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8

Tutela della salute e assistenza sociale

1. Il Comune concorre a garantire il diritto alla salute ed alle **cure** con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente, e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.
3. Assicura e concorre a promuovere ogni iniziativa a favore delle fasce sociali più deboli facendosi, con cosciente determinazione, carico della lotta alle tossicodipendenze, anche attraverso forme di corresponsabilizzazione e coinvolgimento del volontariato.
4. Riconosce ed assicura il diritto allo studio.
5. Assicura nelle forme possibili, l'accoglienza a persone non residenti, identificando ed attivando modi di consultazione degli stessi.

Art. 9

Promozione dei beni culturali e dello sport

1. Il Comune promuove e favorisce la costituzione di enti ed associazioni culturali, ricreative e sportive, al fine di suscitare ed incentivare, in particolare, lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di tradizioni, usi e consuetudini locali e la pratica sportiva da parte dei giovani e di fasce d'età differenziate.
2. Si fa carico della creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organizzazioni, privati, privilegiando il volontariato e le finalità cennate nel rispetto delle compatibilità gestionali.
3. I modi di utilizzo delle strutture e dei servizi sono disciplinati da idoneo regolamento, che dovrà altresì prevedere il concorso equilibrato degli enti ed associazioni alle spese di gestione, salvo che non sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite da enti pubblici.

4. Il comune riconosce e valorizza la pratica sportiva dei cittadini per l'elevato valore sociale e psicofisico dello sport.

Art. 10

Assetto del territorio

1. Il Comune attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali, commerciali e agricoli.
2. Predisporre la realizzazione di opere infrastrutturali, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani programmatici.
3. Predisporre concertati, idonei strumenti di pronto intervento, da attivare al verificarsi di pubbliche calamità.
4. Assicura, nelle forme possibili, il diritto alla casa.

Art. 11

Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il comune si avvale della conferenza Stato-città-autonomie locali, in particolare per:
 - a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
 - b) la promozione di accordi o contratti di programma;
 - c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 12

Interventi a favore di persone diversamente abili

1. Il Comune **concorre a** promuovere la piena integrazione delle persone portatrici di handicaps, nel rispetto della libera volontà ed autonomia delle stesse, nella famiglia, nella società, nella scuola, nel lavoro. Promuove, **altresì**, forme di collaborazione con altri Comuni e l'AUSL per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla L. 104 del 05/02/1992, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34 del T.U. 18.08.2000 n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordino, di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone diversamente abili con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco **può provvedere** ad istituire e nominare un Comitato di Coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi suddetti.
3. All'interno del Comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone diversamente abili ed i loro familiari.

Art. 13

Difensore civico

1. Il Comune riconosce la validità dell'istituto del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità, del buon andamento, tempestività e correttezza della pubblica amministrazione comunale.

2. Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
3. La sua elezione può avvenire in ambito intercomunale, per apposita convenzione.
4. In tale ambito dovrà essere disciplinata l'elezione, le prerogative, i mezzi nonché i rapporti tra tale figura, il Consiglio Comunale, la sfera burocratica, la popolazione, di ogni ente.

Art. 14 **Principio di cooperazione**

1. Il Comune coopera con altri enti locali al fine di conseguire, in modo ottimale, obiettivi di interesse comune.
2. Il Comune altresì, coopera con associazioni imprenditoriali e sindacali territoriali per conseguire maggiori occasioni di sviluppo economico, produttivo e per acquisire servizi.

A tale scopo può far parte di tali associazioni quale socio aggregato non avente diritto di voto.

TITOLO II - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 15 **Forme di gestione**

(Artt. 113, 113-bis e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267/2000, e successive modificazioni.
2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:
 - a) istituzioni;
 - b) aziende speciali, anche consortili;
 - c) società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal Codice civile.
3. E' consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo articolo che segue, al comma 2.
4. Il comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate. Per la gestione degli impianti sportivi si applicano le norme di cui all'art. 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
5. Per i servizi privi di rilevanza industriale trova in ogni caso applicazione l'art. 113-bis del T.U. n. 267/2000, inserito dall'art. 35, comma 15, della legge n. 448/2001, e successive modificazioni.

Art. 16 **Gestione in economia**

(Art. 113-bis, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo precedente: "Forma di gestione".

Art. 17

Aziende speciali

(Art. 113-bis e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267, come sostituito dall'art. 35 della legge 448/2001, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.
2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:
 - a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
 - b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
5. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.
6. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
7. L'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa, con suo regolamento.
8. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
9. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
10. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 18

Istituzioni

(Art. 113-bis e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei medesimi servizi privi di rilevanza industriale, il consiglio comunale può costituire

apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal consiglio comunale.
3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 44 per le aziende speciali.
4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 19 Società

1. Per l'esercizio dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale di cui all'articolo 113-bis del T.U. n. 267/2000 e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.
2. Per l'applicazione del comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

Art. 20

Associazioni e fondazioni – Affidamento a terzi

(Art. 113-bis, commi 3 e 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.
2. Se sussistono ragioni tecniche, economiche o utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1,2 e 3 dell'art. 113-bis del T.U. n. 267/2000 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalla normativa di settore.

Art. 21

Tariffe dei servizi

(Art. 117, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi impreveduti, possono essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

TITOLO III –
FORME DI ASSOCIAZIONE E COOPERAZIONE
UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI – ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 22

Convenzioni – Unione e associazioni intercomunali

(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
3. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il comune, sussistendo le condizioni, incentiva la unione o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficienti servizi alla collettività.

Art. 23

Accordi di programma

(Art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO IV - GLI ORGANI DI GOVERNO

Art. 24

Organi di Governo

Organi di governo del Comune sono: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco.

Art. 25

Il Consiglio Comunale. Elezioni e sostituzione

La disciplina della composizione, dell'elezione, della durata in carica del Consiglio e della posizione giuridica dei consiglieri è riservata alla legge.

Art. 26

Indirizzo e controllo politico-amministrativo

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune, ne controlla l'attuazione coerente. E' competente, specificatamente, per gli atti demandatigli dalle leggi e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è soggetto di direzione politica. In tale ambito spettano al Consiglio Comunale poteri conoscitivi d'influenza e di indirizzo quali: il controllo ispettivo, attraverso indagini conoscitive, il controllo verifica, attraverso cui si accerta il grado di attuazione delle direttive consiliari, il controllo orientativo che si traduce in pareri e raccomandazioni in relazione a questioni di particolare rilievo, il controllo indirizzo, con cui si formulano autentiche direttive di azione politica che impegnano gli organi di governo dell'Ente.
3. Il Consiglio Comunale, inoltre, nella sua funzione di indirizzo e controllo, si avvale della collaborazione del revisore del conto, in relazione alla complessiva, ottimale, gestione delle risorse dell'Ente.
4. L'esercizio dei poteri e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
5. Il Consiglio Comunale, con la maggioranza assoluta dei componenti, può promuovere un referendum consultivo, su materie di esclusiva competenza locale, avute presenti le prescrizioni del successivo art. 48.

Art. 27

Le nomine dei rappresentanti

1. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi in base ai quali il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. Il Consiglio Comunale nomina o designa i propri rappresentanti secondo quanto espressamente riservato dalla legge;
3. Le nomine di cui sub 2) si svolgono in seduta pubblica, con votazione a scheda segreta, quando sia prevista la presenza dell'opposizione nelle rappresentanze da eleggere.
4. I candidati sono nominati previa verifica della sussistenza delle condizioni di compatibilità e del possesso dei requisiti di competenza ed esperienza ritenuti necessari per la nomina proposta. Di tali requisiti deve essere dato atto nel provvedimento di nomina.
5. **Tali rappresentanti restano in carica sino alla nomina dei successori.**

Art. 28

Convocazione del Consiglio – Presidenza

1. **E' istituita la figura del Presidente del Consiglio Comunale.**
Esso è eletto fra i componenti del consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. **Le funzioni vicarie del Presidente del consiglio, sono svolte dal consigliere anziano. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età.**
3. **Il presidente del consiglio svolge i seguenti compiti:**
 - **convoca, presiede e coordina le sedute consiliari;**

- l'OdG dei lavori del Consiglio è predisposto dal Presidente, che assicura, in particolare, l'iscrizione degli oggetti richiesti dal Sindaco, previo concordamento su tempi e modi coi capigruppo, coerentemente a quanto previsto dall'art. 31.
 - fornisce adeguate e preventive informazioni ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri, sulle questioni ed oggetti di competenza consiliare;
 - sottoscrive i verbali delle deliberazioni consiliari insieme al segretario o a chi ne fa le veci.
 - su richiesta del sindaco o di 1/5 dei consiglieri assegnati, è tenuto a riunire il consiglio comunale, entro il termine di 20 giorni, inserendo all'odg le questioni richieste.
- 4. Al Presidente del consiglio viene assicurata un'indennità, definita nel regolamento.**
5. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal Regolamento, secondo quanto dispone il presente Statuto.
 6. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori secondo le norme regolamentari.
 7. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria per l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, del bilancio di previsione, del conto consuntivo e dello Statuto Comunale. Al di fuori dei predetti casi il Consiglio Comunale si riunisce in seduta straordinaria.
 8. Abrogato
 9. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza, nei modi e nei termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
 10. Il Consiglio Comunale si riunisce, inoltre, ad iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla legge.
 11. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.
 12. Per particolari motivi di ordine sociale, economico o politico, il Consiglio può essere convocato, anche sui singoli punti all'ordine del giorno, in adunanza "aperta" in modo da consentire contributi di Enti singoli, gruppi, associazioni e simili, secondo le disposizioni regolamentari.
 13. Possono essere ammessi ai lavori consiliari tecnici comunali, professionisti o dirigenti esterni per illustrare dettagli tecnici di oggetti posti in discussione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

Art. 29 Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione oppure, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
2. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto, sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, od abbiano espresso motivato voto di astensione o contrario ad una proposta, ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.
3. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla Legge.
4. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare al lavoro delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.

5. I Consiglieri decadono per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o incapacità contemplate dalla legge o per mancato intervento, senza giustificati motivi, ad una intera sessione del Consiglio, intendendosi per sessione uno dei periodi che vanno dal 1^a gennaio al 30 giugno e dal 1^a luglio al 31 dicembre. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

Art. 30 Poteri del Consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune ed enti da esso dipendenti tutte le notizie, atti ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
4. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge e dal regolamento.

5. cassato

6. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
7. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità proprie, verso il corpo a cui appartengono, con le aziende dai medesimi amministrate, o soggette alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro congiunti o affini sino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.

Il divieto di cui al presente comma importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione dei detti affari.

I consiglieri dovranno altresì, astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del corpo cui appartengono o soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela.

8. Il consigliere cessato dalla carica per scioglimento del Consiglio continua ad esercitare gli incarichi esterni attribuitigli fino alla nomina del successore.
9. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle dei dirigenti.

Art. 31 Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale, indirizzate al Consiglio Comunale devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente in ordine temporale di presentazione.
2. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141 del T.U. 267/2000.

Art. 32

Incarichi a consiglieri comunali

1. Il Sindaco può incaricare i Consiglieri Comunali che abbiano attitudini, requisiti, esperienze maturate in diversi ambiti professionali per particolari studi inerenti materie suscettibili di valutazione politico-amministrativa.

Art. 33 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.
2. L'individuazione dei capigruppo, l'articolazione dei rapporti fra i capigruppo stessi e tra costoro e l'Ente sono stabilite dal Regolamento.
Qualora tale facoltà non venga esercitata o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
3. Ai capigruppo consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, tempestive informazioni e rapporti diretti con i responsabili dei servizi e/o uffici preposti, nel rispetto delle compatibilità organizzative.
4. Il regolamento può prevedere ogni altra forma di partecipazione rispetto al generale indirizzo politico-amministrativo.
5. I nominativi dei capigruppo sono comunicati, con nota sottoscritta dai Consiglieri del gruppo al Presidente che ne dà immediata comunicazione al Consiglio, nella prima seduta del Consiglio Comunale.
6. Durante il mandato è possibile la sostituzione del capo gruppo con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Analogamente viene comunicato il nominativo del consigliere che può sostituire il capogruppo in caso di assenza.

Il capo-gruppo consiliare partecipa alle commissioni consiliari, fatte salve diverse disposizioni di legge, senza diritto di voto.

7. Il programma dell'attività del Consiglio è periodicamente predisposto dalla Conferenza di programmazione consiliare, formata dal Presidente del consiglio e dai capigruppo consiliari o loro supplenti appositamente designati.
8. Il Presidente del Consiglio, convoca e presiede le riunioni dei capi-gruppo, organismo consultivo per la definizione del programma dei lavori del Consiglio e per il coordinamento delle attività delle Commissioni consiliari. In caso di mancato accordo dispone il Sindaco. **Alle riunioni è, di norma, invitato il Sindaco o suo delegato.**

Art. 34 Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni permanenti, temporanee, di studio e d'inchiesta.
2. Alle Commissioni sono attribuite forme di partecipazione alla formazione dell'indirizzo politico-programmatico.
3. Il regolamento stabilisce, il numero, la materia, le modalità operative, la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale.
4. Possono essere costituite Commissioni speciali d'inchiesta su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, per svolgere indagini conoscitive sull'attività amministrativa del Comune.

5. La composizione, il funzionamento, i poteri delle commissioni d'indagine devono essere disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento consiliare. La Presidenza di tali commissioni è attribuita a consiglieri appartenenti ai gruppi d'opposizione.
6. La presidenza delle Commissioni aventi comunque funzione di controllo e garanzia è attribuita a consiglieri appartenenti ai gruppi d'opposizione.

Art. 35

Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

Art. 36

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale
3. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e problematiche che dovessero emergere in ambito locale
4. Al termine del mandato politico-amministrativo il Sindaco illustra all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 37

Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune nella definizione delle linee programmatiche di mandato e adotta tutti gli atti di amministrazione, che non rientrino nelle competenze del Consiglio e che la legge e lo Statuto non attribuiscono al Sindaco, al Segretario, al Direttore Generale dai dirigenti o ai Responsabili di Servizio.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della legalità.
3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale e riferisce allo stesso sulla propria attività, in sede di approvazione del bilancio consuntivo. La Giunta è tenuta, inoltre, a riferire sulla propria attività ogni qualvolta sia richiesto dal Consiglio o dalle Commissioni consiliari, secondo modalità stabilite dal regolamento.

4. La Giunta Comunale elabora, integra e definisce gli indirizzi e le linee programmatiche di governo approvati dal Consiglio, al fine della loro traduzione in specifiche politiche e strategie d'intervento.
5. Sulla base del documento contenente le linee programmatiche di mandato degli indirizzi consiliari e degli altri atti a contenuto generale, gli assessori sottopongono al Direttore Generale un documento recante l'indicazione del complesso degli obiettivi, in ordine di priorità, che devono essere definiti e raggiunti. Tale documento, di norma predisposto con il contributo del dipendente responsabile del settore di competenza, indica con riferimento a ciascun obiettivo, i risultati che ci si propone di raggiungere e ove del caso gli standards di qualità delle singole prestazioni. Tale documento costituisce, nel complesso, il riferimento prioritario per l'elaborazione da parte del Direttore Generale, del Piano degli obiettivi e del progetto di proposta del P.E.G.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
7. La Giunta, **si riunisce su avviso del sindaco**, può essere convocata senza formalità alcuna e senza necessità di un preciso ordine del giorno.
8. **Alle riunioni di giunta partecipa il segretario comunale o chi ne fa le veci.**
9. **La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza dei voti e con voto palese, salvo voto segreto, allorché si deliberi su persone. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.**

Art. 38 Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero **minimo di tre assessori, fino ad un numero massimo di 6 assessori.**
2. N. 2 Assessori potranno essere nominati tra i cittadini non Consiglieri in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere e di particolari requisiti di professionalità e competenza.
Di tali requisiti dovrà essere dato atto nel provvedimento di nomina. Gli Assessori esterni hanno le medesime prerogative ed esercitano le loro funzioni con le stesse modalità degli Assessori consiliari.
3. Gli stessi partecipano al Consiglio Comunale senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.

Art. 39 Elezioni del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale, tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni
3. **Il vice-sindaco sostituisce il sindaco in via generale, anche quale ufficiale di governo, in caso di assenza, impedimento o sospensione.**
4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
5. Nel caso di assenza contemporanea di Sindaco e Vice, la funzione di sostituzione del Sindaco appartiene all'Assessore più anziano di età.

Art. 40 Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) propone al consiglio i regolamenti;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
 - c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - e) propone al Consiglio Comunale i criteri per la determinazione delle tariffe;
 - f) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
 - g) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
 - h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del provvedimento;
 - j) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
 - k) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - l) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
 - m) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale;
 - n) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
 - o) approva il Peg su proposta del direttore generale

Art. 41

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del Segretario Comunale e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dal suo deposito.
4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 42

Dimissioni, decadenza

1. Le dimissioni del Sindaco sono regolate dalla legge.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
3. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
4. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di consiglio; in tal caso vengono verbalizzate dal segretario e si considerano presentate il giorno stesso.

Art. 43 Assessori

1. Gli Assessori, ciascuno con i compiti affidati, illustrano al Consiglio, in nome e per conto della Giunta, le proposte avanzate dalla Giunta stessa.
2. Rispondono ad interpellanze e ad interrogazioni, presentate dai Consiglieri, entro 30 giorni.
3. Gli Assessori ai rami tecnici, liberi-professionisti, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
4. Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco; sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 44 Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale.
2. Nomina e revoca i componenti della Giunta Comunale.
3. Costituisce l'organo più alto di direzione politica e di sintesi dell'attività politico-amministrativa dell'Ente;
4. E' organo propulsivo in quanto propone le priorità politiche, programmatiche da deliberare;
5. Cura l'attuazione del documento di Governo approvato dal Consiglio Comunale, comunicato e illustrato dallo stesso, chiedendone un comune, preliminare consenso;
6. E' il Capo dell'Amministrazione locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza legale, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
7. **E' riconosciuta al sindaco la rappresentanza legale in giudizio, con possibilità di promuovere le liti, di resistere, di conciliare, di transigere. Limitatamente ai giudizi dove sono impugnati provvedimenti imputabili ai dirigenti, tale rappresentanza è riconosciuta al dirigente che ha emesso o avrebbe dovuto emettere il provvedimento.**
8. **In materia tributaria, per stare in giudizio davanti agli organi del contenzioso tributario, il comune è rappresentato dal funzionario responsabile del tributo. Per le controversie relative ai rapporti di lavoro, il comune può essere rappresentato dal responsabile del servizio personale.**
9. Assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, in particolare attraverso la concordanza dell'azione degli stessi con l'indirizzo politico programmatico approvato dal Consiglio Comunale, reprimendo e risolvendo comportamenti e conflitti contrastanti con tale indirizzo.

- Ha poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli uffici comunali, attraverso il Segretario Comunale ove manchi il Direttore Generale.
10. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
 11. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto o dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
 12. Presta, davanti al Consiglio Comunale nella seduta d'insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
 13. Tutela la dignità e le prerogative dei consiglieri.
 14. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale.
 15. Garantisce il diritto alla riservatezza in tema di rilascio di copia o visione di atti e documenti;
 16. Convoca i comizi per i Referendum;
 17. Adotta ordinanze nelle materie in cui svolge funzioni di Ufficiale di Governo.
 18. E' competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
 19. **Il sindaco opera quale autorità locale di protezione civile. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, viene riconosciuto al sindaco il potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti, quale rappresentante della comunità locale.**
 20. Adotta misure nei casi di emergenza collegati al traffico e/o con inquinamento atmosferico o acustico, in presenza di circostanze straordinarie tali da comportare il concretizzarsi di esigenze particolari dei cittadini, può modificare l'orario degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi pubblici.
 21. Provvede ad informare la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.
 22. nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
 23. Nomina, sentito il Segretario Comunale e/o il Direttore Generale, i responsabili delle tipologie e funzioni direzionali, i responsabili degli uffici e dei servizi e definisce gli incarichi di collaborazione esterna nel rispetto delle leggi e con le modalità stabilite nei regolamenti comunali;
 24. Fa pervenire all'ufficio del Segretario Comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio Comunale prenda atto della decadenza della Giunta;
 25. Nomina il Vice Sindaco.
 26. Nomina il Segretario Comunale, scegliendo nell'apposito Albo dei Segretari Comunali in conformità a vigenti disposizioni di legge;
 27. Nomina il Vice-Segretario comunale, **ove previsto**;
 28. Nomina il Direttore Generale **ai sensi di quanto previsto dall'art.108 del T.U. 267/2000.**
 29. Conferisce al Segretario Comunale, sentita la Giunta, le attribuzioni di Direttore Generale ai sensi di legge.

Art. 45

Attribuzioni di organizzazione

Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti da trattare in Giunta e dispone con atto informale la convocazione della stessa e la presiede;
- b) ha potere di delega delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori ed al Segretario Comunale e/o Direttore Generale, nei casi consentiti dalla legge;
- c) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio a norma di regolamento cui risponde, comunque, entro 30 giorni dal ricevimento al protocollo.

TITOLO V - PARTECIPAZIONE POPOLARE - INFORMAZIONE E DIRITTO DI ACCESSO

Art. 46 Principi generali

1. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini a concorrere nei modi stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti a determinare l'indirizzo delle attività poste in essere dall'Amministrazione ed al controllo delle stesse.
2. Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa, garantendo l'accesso agli atti ed alle informazioni detenute dall'Ente come da regolamento.
3. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
4. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne fanno richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, precisano le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
5. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
6. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 47 Istanze, petizioni

1. Gli elettori del comune, possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio e alla giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina.
2. Il consiglio comunale e la giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, adottano i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prendono atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della **deliberazione** è trasmessa, entro cinque giorni, al presentatore e al primo firmatario della medesima.
3. **abrogato**

Art. 48

Diritto di iniziativa

1. L'iniziativa popolare per avanzare proposte finalizzate all'adozione di provvedimenti amministrativi di interesse generale, si esercita mediante la presentazione di un documento contenente una relazione illustrativa.
2. Tale documento deve essere sottoscritto da almeno un ventesimo degli iscritti nelle liste elettorali risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
 - a) personale;
 - b) bilancio e tributi;
 - c) espropriazione per pubblica utilità;
 - d) piano regolatore generale;
 - e) piani particolareggiati
 - f) progetti di opere pubbliche
 - g) costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico
 - h) regolamento di consiglio comunale
 - i) designazione e nomine;
 - l) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
5. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tale fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti dalla segreteria comunale.

Art. 49

Procedure per l'attivazione della proposta popolare

1. Il responsabile servizi demografici - servizi al cittadino, al quale la proposta popolare viene presentata, decide sulla ricevibilità, ed ammissibilità, formali della stessa e presenta, comunque, la sua relazione all'organo competente, entro il termine di sessanta giorni.
2. L'organo competente è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione alla segreteria.
3. Ove detto organo non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun membro ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione.
4. Esaurito quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta dell'organo competente.

Art. 50

Referendum

1. E' ammesso il referendum su questioni a rilevanza generale, di esclusiva competenza locale, interessanti l'intera collettività comunale; è escluso nei casi seguenti:
 - a) personale;
 - b) bilancio e tributi;
 - c) espropriazione per pubblica utilità;
 - d) Piano regolatore generale;
 - e) piani particolareggiati
 - f) progetti di opere pubbliche
 - g) costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico

- h) regolamento di consiglio comunale
 - i) designazione e nomine;
 - j) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - k) statuto comunale
 - l) quando sullo stesso argomento è già stato indetto referendum nell'ultimo quinquennio
2. Si fa luogo a referendum qualora vi sia richiesta da parte di un decimo degli iscritti nelle liste elettorali risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.
 3. Il regolamento disciplina i requisiti di ammissibilità, i tempi, le modalità, la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, lo svolgimento delle operazioni di voto e casi di revoca e sospensione.
 4. La proposta soggetta a referendum è approvata nel caso in cui è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, avendo partecipato la maggioranza degli aventi diritto, altrimenti è dichiarata respinta.
 5. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta Comunale è tenuta a proporre all'organo competente un provvedimento avente ad oggetto la proposta sottoposta a referendum.
 6. E' esclusa l'indizione di referendum in concomitanza con operazioni di voto amministrative e politiche.

Art. 51

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi provvedono sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 52

Statuto dei diritti del contribuente

(Art. 1, c. 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212)

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare è integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, sono aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:
 - a) all'informazione del contribuente (art. 5);
 - b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);
 - c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
 - d) alla remissione in termini (art. 9);
 - e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);

f) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

Art. 53

Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il responsabile del procedimento è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.
2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che il responsabile del procedimento ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto dello stesso.
4. Le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo sono disciplinate nel relativo regolamento.

Art. 54

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di provvedimenti adottati che ne vietino l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

Art. 55

Diritto di accesso agli atti

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici, secondo modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

Art. 56

Forme associative e Consultazioni

1. Il Comune valorizza libere forme associative per garantire, nel rispetto delle responsabilità istituzionali degli organi dell'Ente, la rappresentanza di interessi collettivi ed il confronto fra diverse istanze.
2. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche, sociali, culturali nella fase di elaborazione di atti fondamentali dell'Ente.
3. Il Comune, altresì, favorisce la creazione di consulte permanenti, la cui composizione sia, prevalentemente, assicurata da rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria e professionali più rappresentative.

4. La composizione ed il funzionamento delle consulte è stabilito con la delibera di nomina.

TITOLO VI - ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E SERVIZI

CAPO I

Art. 57

Principi e criteri direttori

1. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché alla organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e dell'esercizio di funzioni e servizi ad esso attribuiti.
2. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di onestà, responsabilità, imparzialità, trasparenza, equità, legalità, semplificazione, economicità, efficienza, qualità.
3. I rapporti fra il personale comunale, nel rispetto delle attribuzioni e delle responsabilità di ciascuno, sono improntati al principio della massima e leale collaborazione.
4. Il Comune assume quale carattere essenziale della propria attività la condivisione degli obiettivi programmatici fra sfera politico-decisionale e sfera operativo-organizzativa spettanti, all'una poteri di indirizzo e controllo, all'altra poteri gestionali, finalizzando l'attività stessa al perseguimento dei fini generali in modo ottimale, attraverso il più alto equilibrio fra il momento del conoscere e quello del decidere.
5. Il Comune opera per obiettivi e programmi, garantendo la distinzione funzionale delle attribuzioni e la ricerca della massima flessibilità operativa ed organizzativa, in relazione alle dinamiche dei bisogni dei cittadini rilevati, registrati, analizzati, anche ai fini di mirate campagne di servizio.
6. Il Comune adotta una articolazione degli uffici per funzioni omogenee, collegando l'attività degli stessi attraverso il dovere d'informazione e di comunicazione interna ed esterna e dell'intercomunicazione, anche attraverso la dotazione operativa dei sistemi informatici.
7. Il Comune adotta e promuove l'innovazione di processo, intesa come capacità di esplicitare attività in modo diverso da metodi e procedure consolidati.
8. L'ordinamento degli uffici e servizi comunali è determinato secondo regole idonee a renderlo dinamicamente capace di attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo.
9. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
10. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 58

Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
2. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come

disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

Art. 59 **Personale**

1. Il Comune assume come valore preminente, una politica del personale volta a valorizzare, con il lavoro, la dignità del lavoratore, nella consapevolezza che, le risorse umane, costituiscono, l'elemento trainante, che vivifica ogni disposizione normativa e concretizza ogni obiettivo.
Il Comune incentiva, in proposito, la programmazione del lavoro, tende al coinvolgimento dei lavoratori nel processo di riorganizzazione dello stesso, promuovendo azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.
2. Il Comune assicura la formazione del personale e dal lato dell'apprendimento tecnico e da quello dello stimolo della coscienza del proprio ruolo.
3. Il Comune riconosce la necessità e la validità dei controlli interni e del contributo di professionalità, che, in ogni fase procedimentale, con autonomia funzionale e responsabilità ogni lavoratore esprime, pur nei distinti ruoli e funzioni.
4. Il Comune promuove un assetto organizzativo fondato sulla diffusione di adeguate tecniche di gestione e di misurazione dei risultati.
5. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati per i rispettivi ambiti, dagli accordi collettivi nazionali, da quelli aziendali e dalle leggi vigenti che regolano gli specifici settori.
6. Il Comune per rendere appropriata la gestione degli uffici comunali a fini di efficienza efficacia ed economicità, ed ai fini dello sviluppo della realtà locale, può aderire esclusivamente quale socio utilizzatore di servizi, ad associazioni imprenditoriali che consentano tale finalità
7. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio **personale**;
8. **Il dipendente non può svolgere attività lavorativa che possa far sorgere un conflitto d'interesse con l'Ente**;
9. **Lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, deve essere autorizzato, comunque, secondo le modalità previste nel regolamento**;
10. **Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con diligenza, correttezza e tempestività agli incarichi attribuiti ed a raggiungere gli obiettivi assegnatigli. Egli è, altresì, direttamente responsabile verso il direttore dell'attività svolta.**

CAPO II – IL SISTEMA DI DIREZIONE

Art. 60 **Articolazione del sistema decisionale**

1. Gli organi di governo individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurarne il livello di conseguimento.
2. A tal fine, nelle forme indicate dal presente Statuto, il Sindaco e la Giunta definiscono le strategie ed i progetti volti ad attuare gli atti di indirizzo deliberati dal Consiglio comunale in specifici obiettivi.

3. La Giunta, tramite il processo di programmazione, pianificazione e budgeting, seleziona ed ordina tali obiettivi; quindi assegna ai responsabili di settore le occorrenti risorse umane, reali e finanziarie per raggiungerli e ne controlla l'utilizzo tramite metodi e strutture capaci di misurarne i risultati.
4. Gli assessori coadiuvano il Sindaco nell'assicurare, contestualmente alla realizzazione del singolo obiettivo, l'integrazione complessiva delle attività affidate alla Giunta.
5. I dipendenti titolari delle funzioni di direzione predispongono piani di lavoro diretti a tradurre operativamente, nel rispetto degli indirizzi programmatici e dei criteri stabiliti dal Sindaco, il complesso degli obiettivi affidati dalla Giunta alla loro diretta responsabilità.
6. Sulla base di tali piani, e coordinandosi con gli Assessori, il Direttore generale elabora con cadenza annuale il progetto del piano esecutivo di gestione delle attività cui sovrintendono.
7. La Giunta approva i piani esecutivi di gestione, assegnando ai dipendenti responsabili delle strutture cui si riferiscono le dotazioni necessarie ad attuarli.
8. I piani approvati costituiscono riferimento per la valutazione dei risultati, delle responsabilità, e dei trattamenti economici accessori o indennità di funzione, così come determinati dal regolamento.
9. Il sistema di controllo interno consente al Sindaco ed alla Giunta, anche attraverso specifiche rilevazioni, il costante monitoraggio sull'andamento delle attività di gestione ed impiego dei budget.

Art. 61

Direzione dell'organizzazione

1. La direzione dell'organizzazione è attuata mediante un sistema organizzativo idoneo a soddisfare la duplice esigenza di gestire efficacemente l'attività ordinaria dell'Amministrazione comunale, nonché realizzare incrementi di produttività, miglioramenti quali-quantitativi nelle prestazioni, ed obiettivi che la Giunta abbia eventualmente individuato per attuare piani e programmi consiliari.
2. Lo schema organizzativo adottato dalla Giunta Comunale individua, nel rispetto delle tipologie dei ruoli di direzione definiti nel regolamento, l'assetto organizzativo idoneo a soddisfare tale duplice esigenza.

Art. 62

Direttore Generale

1. Al fine di sovrintendere unitariamente al processo di pianificazione operativa delle attività, l'Amministrazione può avvalersi anche in convenzione con altre Amministrazioni comunali, della figura del Direttore generale, ovvero di conferirne le funzioni al Segretario Comunale
2. Competono al Direttore generale le seguenti funzioni:
 - a) attuare i programmi definiti dall'Amministrazione Comunale;
 - b) definire gli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, anche mediante l'individuazione di forme alternative di gestione;
 - c) coordinare i sistemi di pianificazione e di controllo della gestione;
 - d) adottare, secondo le direttive impartite dal Sindaco, il piano dettagliato degli obiettivi e la proposta del piano esecutivo di gestione;
 - e) seguire il conseguimento e la realizzazione di specifici indirizzi ed obiettivi dettati dagli organi di governo, per quanto riguarda aziende speciali, enti ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'Amministrazione comunale;

- f) concorrere a diffondere la cultura dell'innovazione ed individuare, nel rispetto della legalità amministrativa, i sistemi ed i percorsi più opportuni alla concretizzazione dei principi di cui agli artt. 57 e 59 precedenti.
 - g) le altre funzioni e gli altri compiti indicati dal presente statuto, dal regolamento ovvero dalla convenzione di cui al comma 1°;
 - h) ha poteri d'intervento e rappresentanza dell'Ente nella contrattazione con le OO.SS. e nelle complessive relazioni sindacali;
 - i) può avocare attività istruttorie, di programmazione e gestionali e relativo perfezionamento per assicurare continuità e tempestività d'intervento nel caso di accertate forme di patologia funzionale dell'attività dell'Ente.
3. Il Direttore generale risponde direttamente al Sindaco; presiede il nucleo di controllo interno. Il Sindaco può inoltre attribuirgli, con apposita determinazione, la delega ad emanare le occorrenti circolari e direttive.
 4. Al Direttore Generale, con riguardo all'esercizio delle proprie funzioni, rispondono tutti i dipendenti titolari delle funzioni di direzione, ad eccezione del Segretario comunale.
 5. L'incarico di Direttore generale è a tempo determinato, ai sensi di legge. **Possono essere affidate** alla responsabilità del Direttore generale funzioni e compiti diversi rispetto a quelli indicati nei precedenti commi, comunque, **complementari ed omogenei**.

Art. 63

Segretario Comunale

(Artt. da 97 a 106 e 108, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.
2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.
3. **Il segretario, in ogni caso, sovrintende all'esecuzione delle delibere di consiglio e di giunta nonché alla tempestiva predisposizione ed aggiornamento dello statuto e dei relativi regolamenti attuativi, delle linee guida occorrenti per un'azione amministrativa corretta e trasparente.**
4. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, **da cui dipende funzionalmente**, le funzioni di direttore generale.
5. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.
6. **cassato**
7. **Il consiglio comunale può stipulare convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio di segretario comunale.**
8. **Il Vice-segretario comunale, ove previsto, esercita le funzioni vicarie del segretario comunale, lo coadiuva e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.**
9. **Il vice-segretario può essere nominato da Sindaco a tempo determinato, con facoltà di rinnovo, tra i funzionari dell'ente che abbiano titoli di studio e professionalità adeguate alla funzione.**
Allo stesso può essere attribuita la responsabilità di area o di struttura di massima dimensione dell'ente.

CAPO III
LE FUNZIONI DI DIREZIONE

Art. 64
Funzioni di direzione

1. Le strutture operative che compongono l'assetto definito dallo schema organizzativo sono affidate alla responsabilità dei dipendenti cui il Sindaco abbia attribuito le funzioni per la loro direzione.
2. Essi possiedono la titolarità esclusiva dei poteri gestionali ai sensi di legge e di regolamento, ivi compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione comunale verso l'esterno, e possono ricevere ulteriori competenze in base ad un atto di delega del Sindaco. Il regolamento definisce le relazioni organizzative che debbono essere osservate nel loro esercizio.
3. Essi adottano gli occorrenti atti ed assumono le opportune iniziative per l'appropriata gestione delle risorse umane, tecniche e finanziarie che l'Amministrazione ha attribuito alla loro direzione.
4. Le funzioni di direzione devono costituire fattore di sviluppo dell'organizzazione, per cui assumono significato e rilievo ruoli innovativi, attitudini ad operare in contesti complessi, propensione all'iniziativa individuale, la capacità di risolvere problemi.
5. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco ed alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 65
Rapporti con gli organi di governo

1. I dipendenti titolari delle funzioni di direzione concorrono alla definizione degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo mediante attività istruttorie e di analisi tecnica, e collaborano con la Giunta, anche mediante autonome proposte, nella predisposizione dei progetti, piani e programmi volti ad attuarli.
2. Essi riferiscono periodicamente al Sindaco o all'Assessore da questi delegato sullo stato di avanzamento delle attività affidategli e, nelle forme previste dagli appositi regolamenti, partecipano alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari.

Art. 66
Attribuzione e revoca delle funzioni di direzione

1. In base all'assetto determinato nello "schema organizzativo" ed all'idoneità dei dipendenti stabilita da criteri fissati con regolamento, il Sindaco attribuisce le funzioni di direzione al Segretario ed a dipendenti di ruolo presso l'Amministrazione, ovvero assunti ai sensi del comma 2, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale. L'attribuzione di tali funzioni è fatta per un tempo determinato, non superiore al proprio mandato, e può essere rinnovata con provvedimento espresso.
2. La copertura dei posti di direzione, alta specializzazione e di funzionario dell'area direttiva, previsti o meno nella dotazione organica, può essere disposta dal Sindaco ai sensi di legge e di regolamento mediante l'assunzione di professionalità esterne a cui vengono conferiti incarichi a tempo determinato.

3. Indipendentemente da specifiche azioni e sanzioni disciplinari, in caso di irregolarità nell'emanazione degli atti o di significativa inefficienza ed incapacità nello svolgimento delle attività o nel perseguimento degli obiettivi rispettivamente prefissati per la singola attività di direzione, che non siano riconducibili a ragioni adeguatamente motivate espressamente e tempestivamente segnalategli, il Sindaco può revocare anticipatamente le funzioni di direzione attribuite ai sensi del comma 1°.
4. La revoca delle funzioni di direzione è disposta con atto motivato, previa contestazione all'interessato delle ragioni che la supportano.
5. Il regolamento detta ulteriori norme in merito all'assegnazione ed alla revoca delle funzioni di direzione.

Art. 67

Responsabilità direzionali

1. I dipendenti titolari delle funzioni di direzione sono responsabili, ai sensi di legge e di regolamento, del legittimo, efficiente, efficace ed economico svolgimento delle attività ordinarie e degli speciali obiettivi assegnati alla struttura affidata alla loro direzione.

Art. 68

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità
2. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 127/97.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 69

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 70**Ordinamento finanziario e contabile**

(Artt. da 149 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 71**Bilancio e contabilità**

1. Il bilancio di previsione è l'atto politico, amministrativo e contabile attraverso cui il Comune programma la propria attività finanziaria.
2. Principi inderogabili del bilancio sono: l'unità, l'universalità, l'integrità, l'annualità, il pareggio finanziario, la veridicità, la pubblicità.
3. Il bilancio deve essere redatto in guisa da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta Comunale, collegialmente.
5. I consorzi ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta Comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo statuto consortile. Il relativo conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.
6. Il rendiconto comprende il conto del bilancio e del patrimonio.
7. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta Comunale circa l'efficacia e l'efficienza della gestione.
8. Al conto consuntivo del comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.
9. Il Comune istituisce e disciplina i tributi propri nell'ambito delle leggi della Repubblica.

Art. 72**Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini**

(Art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il segretario comunale, assunte le funzioni di commissario, lo predispone d'ufficio per sottoporlo al consiglio.
2. Nel caso di cui al comma 1, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla giunta, il segretario comunale in funzione di commissario assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione.
3. Qualora il consiglio comunale non approvi il bilancio, entro il termine assegnato dal segretario comunale nella sua funzione di commissario, questi provvede direttamente, entro le successive 48 ore lavorative, ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il prefetto, per l'avviamento della procedura di scioglimento del consiglio ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. In ogni caso l'approvazione del bilancio di previsione con le procedure di cui ai commi precedenti, dovrà avvenire entro e non oltre 50 giorni dalla scadenza prevista dalle normative statali per tale adempimento.

Art. 73**Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio**

(Art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La mancata adozione, entro il termine fissato dal regolamento comunale di contabilità di cui all'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. n. 267/2000 come rilevata dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari o dell'organo di revisione, determina l'avvio, da parte del segretario comunale in funzione di commissario, del procedimento di cui al precedente articolo.

Art. 74**Le risorse per la gestione corrente**

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, dimensionando ed adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità ed economicità delle scelte e dei programmi, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi;
2. Il Comune nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, si ispira a criteri di equità, in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive;
3. Delibera le norme relative alla contabilità con apposito regolamento.

Art. 75**Controllo della gestione e controlli interni**

1. Il controllo della gestione è lo strumento attraverso cui l'organizzazione comunale governa le proprie attività per raggiungere i propri obiettivi.
2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, e dell'art. 147 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sono istituiti i seguenti controlli interni:
 - a) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) controllo di gestione: finalizzato a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - c) valutazione della dirigenza: finalizzata a valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale ovvero i responsabili dei servizi con funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. n. 267/2000;
 - d) controllo strategico: finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
3. Con i regolamenti:
 - di contabilità, previsto dall'art. 152 del T.U. n. 267/2000;
 - sull'ordinamento generale degli uffici e servizi previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;è disciplinata l'organizzazione dei controlli di cui al precedente comma 1.

Art. 76

Revisore del conto

1. Il Consiglio Comunale elegge, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il revisore del conto scelto fra gli iscritti agli albi ed ai ruoli indicati dalla legge.
2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza.
3. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. A tal fine il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il revisore, risponde della veridicità delle sue attestazioni ed adempie al proprio incarico secondo le norme di deontologia della propria professione. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
5. Il revisore dell'Ente esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni del medesimo. Il regolamento di contabilità stabilisce ogni ulteriore prescrizione.

Art. 77

Consultazioni, organizzazioni sindacali e associazioni in genere

1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche, sociali, culturali nella fase di elaborazione di atti fondamentali dell'Ente.
2. Il Comune, altresì, favorisce la creazione di consulte, permanenti, in particolare nell'ambito delle attività economico-produttive, la cui composizione sia, prevalentemente, assicurata da rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria e professionali più rappresentative.
3. La composizione ed il funzionamento delle consulte è stabilito con la delibera di nomina.

TITOLO VIII - LA POTESTA' STATUTARIA E REGOLAMENTARE

Art. 78

I Regolamenti comunali

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio ove previsto espressamente da norme di legge, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.
2. I regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono adottati dalla giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
3. La potestà regolamentare è esercitata secondo principi fissati dalla legge e disposizioni stabilite dallo statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo statuto.

4. I regolamenti sono pubblicati per quindici giorni all'albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
5. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili col presente statuto, s'intendono abrogate.
6. Le violazioni alle norme regolamentari e alle ordinanze del Sindaco trovano disciplina nell'art. 7-bis del T.U. 267/2000.
7. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto, si applicano quelli attualmente in vigore, in quanto compatibili.

Art. 79 **Revisione dello Statuto**

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'art. 6, comma quarto, del D.Lgs.vo n. 267/2000.
2. Le proposte di cui al precedente comma sono inviate in copia ai consiglieri comunali e depositate presso la segreteria comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal Regolamento.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.
4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione di un nuovo testo dello stesso.

Art. 80 **Entrata in vigore**

1. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale
2. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
3. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.